» CONVINT 25/10/2007

CONVENZIONE INTERNAZIONALE 25 ottobre 2007 [(1)] [(2)] [(4)].

Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale. [(3)]

[(1)] Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2012, n. 235.

[(2)] La presente Convenzione è stata ratificata con *L. 1° ottobre 2012, n. 172*.

[(3)] Si riporta soltanto il testo in lingua italiana.

[(4)] Il Ministero degli affari esteri ha reso noto che la Repubblica italiana ha provveduto a ratificare la Convenzione in data 3 gennaio 2013. Pertanto, ai sensi dell'art. 45, comma 4, la presente Convenzione è entrata in vigore, sul piano internazionale, il giorno 1° maggio 2013 (*Comunicato 9 agosto 2013*, pubblicato nella G.U. 9 agosto 2013, n. 186).

Articolo 35 *Colloqui con il bambino*

1. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché:

a. i colloqui con il bambino abbiano luogo senza alcun ritardo ingiustificato dopo che i fatti siano stati segnalati alle autorità competenti;
b. i colloqui con il bambino abbiano luogo, ove opportuno, presso locali concepiti o adattati a tale scopo;
c. i colloqui con il bambino vengano condotti da professionisti addestrati a questo scopo;
d. nel limite del possibile e, ove opportuno, il bambino sia sempre sentito dalle stesse persone;
e. il numero dei colloqui sia limitato al minimo strettamente necessario al corso del procedimento penale;
f. il bambino possa essere accompagnato dal suo rappresentante legale, o, in caso, da maggiorenne di sua scelta, salvo decisione contraria, motivata e assunta nei riguardi di tale persona.

2. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché i colloqui con la vittima, o ove opportuno, con un bambino testimone dei fatti, possano essere oggetto di registrazioni audiovisive e che tali registrazioni possano essere accettate come prova durante il procedimento penale, in accordo con le norme previste dalla legislazione interna.

3. Quando l'età della vittima sia incerta e ci siano ragionevoli motivi di ritenere che questa sia un bambino, le misure previste ai paragrafi 1 e 2 devono essere applicate nell'attesa che l'età venga verificata e determinata.

Copyright 2014 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.